



## COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

*Provincia di Pesaro e Urbino*

### **AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATRONCIO LEGALE**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26.07.2017 con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 155 del 17.08.2017, adottata in esecuzione alla citata deliberazione di Consiglio Comunale, ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale";

**VISTO** il D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 Codice degli appalti e, in particolare, gli artt. 4 e 17;

#### **RENDE NOTO QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 - Finalità dell'avviso e oggetto degli incarichi**

Con il presente avviso pubblico il Comune di Montecalvo in Foglia intende procedere alla formazione di un elenco aperto di avvocati esterni, singoli e/o associati, per il conferimento di incarichi di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Montecalvo in Foglia, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Amministrazione di conferire, a qualsivoglia titolo, incarichi ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro con il Comune.

Inoltre, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio; la domanda di partecipazione ha solo lo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico alle condizioni di seguito esplicate.

##### **Art. 2 - Struttura dell'elenco**

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.).

- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.
- Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.

### **Art. 3 - Requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco**

Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. assenza di condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
6. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
7. non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Montecalvo in Foglia e impegno a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco;
8. possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale;
9. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
10. disponibilità a fornire un parere preliminare gratuito;
11. disponibilità a praticare parcelle con compensi determinati secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente avviso.

### **Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande**

A pena di esclusione, gli avvocati interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire la propria domanda, redatta in carta libera secondo i modelli allegati (allegato 1A per il singolo avvocato; allegato 1B per Studi Associati o Società tra Avvocati).

La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere corredata da:

- fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

In caso di Studio Associato o Società tra Avvocati:

- la domanda di iscrizione sarà sottoscritta dal legale rappresentante con l'indicazione dei nominativi degli avvocati;
- i professionisti così individuati renderanno la propria dichiarazione (allegato 1C), avendo cura di allegare i documenti di cui sopra.

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

- tramite PEC: [comune.montecalvo@marche.it](mailto:comune.montecalvo@marche.it);
- a mezzo posta con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Montecalvo in Foglia, P.zza Municipio n. 1, 61020 Montecalvo in Foglia; in tal caso fa fede la data di ricevimento dell'istanza al protocollo generale dell'Ente;
- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Montecalvo in Foglia;

apponendo sul plico o sull'oggetto della posta elettronica certificata, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: "DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI".

I professionisti interessati dovranno far pervenire la propria domanda, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 18.09.2017.**

L'istanza dovrà contenere l'indicazione delle sezioni (massimo 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.

#### **Art. 5 - Formazione e aggiornamento dell'elenco**

L'iscrizione nell'elenco avrà luogo solo a seguito dell'accertamento della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista.

Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

I nominativi dei professionisti sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L'elenco così formato, in quanto elenco aperto, avrà valore per tutto il 2017. Successivamente alla presente fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto ad aggiornamento annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante successivi avvisi e previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Relativamente ai patrocinii dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori ed alla Corte d'Appello, l'Amministrazione ha facoltà di affidare l'incarico a professionisti non compresi nell'elenco.

L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

#### **Art. 6 - Modalità di conferimento degli incarichi**

La Giunta Comunale, individua, il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, secondo le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- principio di rotazione tra gli iscritti;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico;
- valutazione preventivo di spesa, nel caso di incarichi il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00.

Nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi necessari per la richiesta di preventivi, è ammissibile conferire l'incarico tramite una estrazione a sorte o una scelta diretta, debitamente motivata.

Nel caso di incarichi sopra soglia il criterio di aggiudicazione da seguire è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato;

Non possono essere incaricati professionisti che:

- abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

#### **Art. 7 - Condizioni per il conferimento dell'incarico**

La determinazione con la quale viene conferito l'incarico, deve approvare un disciplinare d'incarico che dovrà espressamente prevedere quanto segue:

- a) l'indicazione del valore della causa, qualora determinabile;
- b) il compenso professionale che viene determinato in base al preventivo di spesa ricevuto con riferimento alla misura tariffaria minima fissata dal successivo articolo 8;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

#### **Art. 8 - Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio**

Il compenso al professionista incaricato sarà determinato assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014 ridotto di almeno il 20% (di seguito e in precedenza indicato quale misura tariffaria minima).

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato e riscosso dalla controparte. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Su richiesta del professionista, all'atto del conferimento dell'incarico, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 50% del importo presunto indicato in parcella. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10% della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.

Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

#### **Art. 9 - Cancellazione dall'elenco**

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

#### **Art. 10 - Pubblicazione e comunicazioni**

Al fine di darne adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato all'Albo on line del Comune di Montecalvo in Foglia e sul sito istituzionale dell'Ente.

L'Amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione inerente la presente procedura e l'esito dell'avviso pubblico esclusivamente sul sito internet e non provvederà a comunicazioni personali.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- il trattamento sarà effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le sopracitate finalità.

#### **Art. 12 - Informazioni**

Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi al Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott. Castelli Ugo (tel. 072258113 - e-mail [segretario@comune.montecalvo.pu.it](mailto:segretario@comune.montecalvo.pu.it)).

Montecalvo in Foglia, lì 17.08.2017

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
F.to Castelli Dott. Ugo